

COMUNE DI COLLINAS

Provincia del Sud Sardegna

SERVIZI AMMINISTRATIVI

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE DI ACQUA ALLA SPINA "CASA DELL' ACQUA"

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune di Collinas intende procedere all'affidamento in concessione di suolo pubblico per l'installazione di distributori automatici di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata.

L' area individuata è la Via Villanovaforru (prossimità incrocio via Cervi).

Il tutto come meglio evidenziate nella planimetria sottostante (nell'area cerchiata in rosso viene indicata la posizione dell'acqua).



N 1:500 0 10 20 Metri

L'appalto viene svolto nell'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dall'acquisto di acqua confezionata. Il Comune autorizza il concessionario ad installare su dette aree distributori automatici di acqua alla spina, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- Struttura prefabbricata composta da almeno due vani distinti che permettano, per ognuno, l'erogazione di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata;
- Sistema di pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita fornita direttamente dalla Ditta o prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e con accettatore di monete e banconote.
- Gli impianti dovranno essere debitamente certificati

Articolo 2 - Oneri

Gli oneri per la realizzazione del basamento e del camminamento, nonché l'installazione del distributore, il costo dell'energia elettrica e dell'acqua, saranno interamente a carico del concessionario. Il progetto dell'intervento dovrà essere presentato in Comune prima della messa in opera e approvato con Delibera di Giunta Municipale.

Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti (acqua e energia elettrica) nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento, affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose. È a totale carico del Comune il mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia e quant'altro necessario al decoro pubblico).

Il concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura. È a carico del concessionario lo smantellamento del distributore ed il ripristino dell'area, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione.

Il pagamento del canone di concessione deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bancario, intestato alla Tesoreria Comunale, nei termini stabiliti dal Regolamento vigente. Sulle somme non versate o versate tardivamente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall'art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell'adempimento, fatto salvo quanto disposto dal predetto regolamento e dalle disposizioni in materia di risoluzione per inadempimento contrattuale.

Il ritardo nei pagamenti protratto oltre i 30 giorni legittima il concedente ad incamerare l'importo della cauzione fino alla concorrenza del credito.

Articolo 3 – Erogazione del servizio

Il concessionario, per quanto di competenza, fermo restando le responsabilità dell'ente gestore delle forniture, quale Abbanoa per l'erogazione dell'acqua ed E.N.E.L. per la fornitura elettrica, con cui il concessionario dovrà stipulare regolari contratti con oneri a proprio carico, si impegna a garantire l'erogazione del servizio senza interruzioni. Le utenze devono essere intestate direttamente a quest'ultimo.

Articolo 4 – Obblighi e responsabilità

Il concessionario è il responsabile della propria acqua potabile e si impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti.

- provvedere alle eventuali spese per l'approntamento dell'area;
- progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficienti il punto di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti. Il concessionario deve garantire l'idoneità della struttura dal punto di vista igienicosanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l'idoneità al consumo umano dell'acqua erogata;
- dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa. La "casa dell'acqua" non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentata e dovrà disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno;
- provvedere, a seguito dell'aggiudicazione della concessione, all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione della casa dell'acqua, la gestione degli impianti, la distribuzione e vendita dell'acqua;
- garantire un orario di funzionamento della casa dell'acqua 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno;
- assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti;

- effettuare, a propria cura e spese, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, sulla struttura installata, in appositi pannelli. In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell'acqua erogata verrà applicata una penale pari ad € 250,00 e per prolungato mancato svolgimento, si procederà alla sospensione dell'attività fino a regolare svolgimento delle analisi;
- lasciare invariato il prezzo dell'acqua per almeno 5 anni dalla data di inizio dell'erogazione del servizio. Il concessionario, previa comunicazione e successiva approvazione da parte del Comune, in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione riguardante acqua, energia elettrica e CO2, potrà aggiornare il prezzo al litro;
- provvedere alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, cioè garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento della struttura installata, un intervento tecnico tempestivo, sia per l'analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa con tempi di intervento non superiori alle 8 ore;
- fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti;
- smantellare la struttura e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero dietro richiesta motivata dell'Amministrazione comunale;
- provvedere a propria cura e spesa alla pulizia dell'area in concessione e della zona limitrofa, così come individuata nella planimetria allegata, sia per quanto riguarda i rifiuti prodotti dall'attività, sia per quanto riguarda i rifiuti accidentalmente pervenuti nella zona, al fine di tutelare l'ambiente interessato e quello circostante;
- sostenere tutte le spese di custodia;
- osservare tutte le prescrizioni di massima di polizia forestale riguardante la prevenzione degli incendi e la gestione del soprassuolo boschivo;
- delle varie funzioni e servizi gestionali, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di legge per tutto il personale assunto;
- concedere al Comune di Collinas la possibilità di utilizzare parte delle strutture per campagne di informazione istituzionali, il concessionario potrà usare le strutture realizzate, come spazi di informazione per eventuali comunicazioni all'utente inerenti la gestione, i disservizi, i controlli periodici effettuati sull'acqua e quant'altro necessario per rendere edotto l'utente, da gestire in proprio. Sulle pareti delle strutture realizzate è comunque vietata ogni pubblicità di qualsiasi natura o a carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l'esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 12 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario
- Il concessionario deve certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE "Direttiva di compatibilità elettromagnetica", dalla direttiva 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione" e dal D.M. 174/04 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano";
- provvedere al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, delle tariffe pertinenti i servizi e di ogni altro eventuale tributo comunale se dovuto;
- sostenere ogni altro onere derivante, connesso o conseguente alla gestione;
- vigilare sul corretto uso dell'area concessa e delle strutture realizzate.

Articolo 5 – Prezzi di vendita e incrementi

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua, sia minerale che gassata, al prezzo massimo di €. 0,05 al litro (IVA compresa) offerto in sede di gara ed a mantenere invariato tale prezzo per mesi 24 dall'inizio dell'erogazione.

Allo scadere del termine suindicato, durante il quale il prezzo dovrà rimanere invariato per cinque anni e questo potrà essere aumentato sino a raggiungere l'importo massimo di €. 0,08/litro (IVA compresa). Pertanto il prezzo dell'acqua alla spina, sia naturale che gassata, non potrà mai essere superiore a €. 0,08/litro (IVA compresa).

In tale periodo il concessionario, previa autorizzazione del Comune e in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, all'energia elettrica e della CO2, potrà aggiornare il prezzo al litro. L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del concessionario.

Articolo 6 – Durata delle concessione e oneri contrattuali

La concessione delle aree di cui trattasi, ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto rinnovabili per altri 4 (quattro). Prima della sua naturale scadenza, le parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo, il quale sarà definito con apposito nuovo contratto alle stesse condizioni, compresi i lavori di ammodernamento.

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con spese a totale carico dell'aggiudicatario.

Dalla data di sottoscrizione del contratto sorge l'onere del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

La concessione del suolo pubblico sarà effettuata per ragioni di interesse pubblico anche nelle more della stipula del contratto, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Articolo 7 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente convenzione proposte da altri soggetti diversi dal concessionario.

Articolo 8- Requisiti tecnici minimi

La postazione dovrà essere dotata di almeno 2 punti di erogazione da cui sarà possibile:

- Prelevare acqua sia naturale che gassata sempre refrigerate;
- Pagare con tessere /chiavette a scalare personalizzate;

L'impianto dovrà prevedere:

- Display per informazioni operatore;
- Targa riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
- Modalità di selezioni del prelievo mediante un solo tasto associato ad una quantità oppure mediante selezione intelligente;
- Illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
- Certificazione in base alle norme alimentari italiane e comunitarie;
- Impianto di videosorveglianza;
- Filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, sanificazioni con ozono;
- Addizionalmento CO2;
- Pensilina per il riparo utente in caso di pioggia o sole.

Articolo 9 - Personale

Il concessionario dovrà espletare le prestazioni previste dal presente capitolato con personale proprio, sotto la sua esclusiva responsabilità. La ditta concessionaria dovrà comunque assicurare i servizi richiesti con l'impiego di operatori qualificati, di comprovata professionalità ed esperienza.

Il concessionario è obbligato a comunicare al Comune il nome ed i recapiti di un proprio referente con funzioni di raccordo tra la ditta stessa e il Comune.

Il referente della ditta dovrà essere sempre e costantemente reperibile telefonicamente per qualsiasi emergenza. Nel caso di sua sostituzione, anche temporanea, la ditta dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

Il Comune si riserva il diritto di valutare il servizio espletato e di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio.

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta vincolo di subordinazione verso il Comune né della ditta concessionaria né dei suoi addetti (soci e/o dipendenti) che pertanto non potranno vantare diritti verso il Comune per essere assunti alle dipendenze dello stesso.

La ditta concessionaria dovrà fornire agli uffici del Comune la generalità degli operatori che verranno impiegati.

Non saranno ammesse sostituzioni, se non per cause di forza maggiore. In tal caso la ditta concessionaria dovrà garantire l'impiego di personale in possesso dei requisiti richiesti e dovrà darne comunicazione al Comune per iscritto e con un congruo anticipo.

Il personale impiegato sarà obbligato a tenere un comportamento e un linguaggio corretto nell'espletamento del proprio servizio. Dovrà inoltre osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari e indossare una divisa standard completa di un cartellino di riconoscimento con indicato il nome del Comune, il nome della ditta concessionaria e le generalità personali. Il personale della ditta concessionaria, inoltre, non dovrà assolutamente creare intralcio allo svolgimento dei compiti di controllo dei dipendenti del Comune incaricati, bensì dovrà adoperarsi e collaborare per risolvere nel più breve tempo possibile qualsiasi problema o evento imprevisto.

La ditta concessionaria, nonché il personale impiegato nel servizio, hanno l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e di rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003 in materia di protezione dei dati, provvedendo alla designazione degli incaricati del trattamento dati.

La ditta sarà inoltre obbligata ad osservare tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81.

La ditta concessionaria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi previsti dal contratto collettivo di settore.

Articolo 10 - Polizze fideiussorie

A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario, è tenuto a costituire:

1) Cauzione provvisoria di €. 22,12 (per la partecipazione alla gara) pari al 2% della tassa di occupazione del suolo pubblico per i sei anni di concessione. La cauzione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1/9/2003, n° 385. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà riportare espressamente l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora risultasse affidatario;

2) Cauzione definitiva di € 110,61 (prima della firma del contratto) pari al 10% della tassa di occupazione del suolo pubblico per i sei anni di concessione. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà avere validità per l'intero periodo di gestione (anni 6). Qualora la concessione, allo scadere dei 6 anni venisse eventualmente prorogata, per lo stesso periodo corre l'obbligo per l'aggiudicatario di integrare la suddetta cauzione per l'ulteriore periodo di rinnovo; Qualora il concessionario non ottemperi agli impegni assunti con la stipula del contratto si procederà all'incasso della fideiussione.

Articolo 11 – Polizze assicurative

È prevista a carico della ditta concessionaria la stipula di polizze assicurative di responsabilità civile per danni arrecati al concessionario o a terzi nello svolgimento delle attività.

La polizza dovrà prevedere dei massimali adeguati alla copertura dei rischi derivanti dalla tipologia del servizio. Questa Stazione Appaltante non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenze: eseguita la valutazione in relazione alle caratteristiche dell'appalto, trattandosi di concessione, ha previsto l'esclusione della predisposizione del documento in quanto i servizi vengono svolti in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente. Pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero (rif. Determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

Resta immutato l'obbligo per il concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I relativi costi sono totalmente a carico del concessionario.

Articolo 12 – Tabelle segnaletica

Il concessionario è autorizzato ad esporre tabelle segnaletiche circa le indicazioni sulla modalità d'uso dei dispositivi di erogazione del servizio, per tutta la durata della concessione. Eventuali impianti pubblicitari saranno senza oneri (nessuno escluso) per il Comune e dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia. Essi andranno collocati sul distributore prefabbricato, tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori. Gli obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta rimane a totale carico del concessionario.

Articolo 12 – Abilitazione concessionario

Il concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché ad osservare tutte le disposizioni regolanti la materia.

E fatto inoltre obbligo al concessionario dare notizia all'Amministrazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti o fatti dolosi che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificino danni, indipendentemente dall'osservanza da parte della ditta stessa degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti.

Articolo 13 - Referenti

La ditta concessionaria avrà quale referente diretto il dipendente comunale Responsabile del Procedimento il quale controllerà il corretto svolgimento del servizio contestando eventuali inadempienze.

Articolo 14 – Termini di consegna

L'Attività di erogazione di acqua alla spina dovrà avere inizio, salvo cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, entro il termine di 90 gg. giorni dalla data di aggiudicazione.

Da tale data scaturirà inoltre l'obbligo per il concessionario in relazione alla manutenzione e custodia degli impianti di erogazione dell'acqua alla spina.

Articolo 15 – Decadenza della convenzione

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

“ siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;

“ la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;

“sia accertata, da parte della ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;

“ mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Nel caso di decadenza della convenzione il concessionario incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità ad eseguirne le prescrizioni in conseguenza di cause non imputabili alla stessa ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Il Responsabile del Procedimento

Gabriella Melis